


**La proiezione dell'Italia nel Mediterraneo e
la necessità di istituire una ZEE**

Sommario


- **I confini marittimi dell'Italia**
- **Le zone di protezione ecologica (ZPE)**
- **La singolarità del Mediterraneo: problemi di delimitazione delle ZEE in un mare semi-chiuso**
- **Legge 14 giugno 2021, n. 91 - *Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale***
- **La delimitazione della ZEE italiana**

I confini marittimi italiani

Mare territoriale



Piattaforma continentale



- ITALIA - EX JUGOSLAVIA
- ITALIA - ALBANIA
- ITALIA - GRECIA
- ITALIA - TUNISIA
- ITALIA - SPAGNA
- ITALIA - FRANCIA
- ITALIA - MALTA

D.P.R. 22 maggio 1969 n. 830 e Legge 14 marzo 1977 n. 73

Legge 12 aprile 1995 n. 147

Legge 23 maggio 1980 n. 290


Legge 3 giugno 1978 n. 347

Legge 3 giugno 1978 n. 348

Convenzione italo-francese 28 novembre 1986 - Bocche di Bonifacio

Linea di equidistanza italo-maltese 29 aprile 1970

Zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi



Le zone di protezione ecologica (ZPE)

Zone sui generis

Istituite nel Mar Mediterraneo a ragione delle peculiarità (politiche e soprattutto geografiche) di questo mare, in particolare, con il fine di evitare difficili contenziosi in materia di delimitazione e sulla scia della definizione già avvenuta, in molti casi, delle piattaforme continentali.

Sono così state proclamate:

- la zona di pesca maltese (1971), trasformata in ZEE nel 2005
- la zona di pesca tunisina (1973), trasformata in ZEE nel 2005
- la zona di pesca algerina (1994), trasformata in ZEE nel 2018
- la zona di pesca esclusiva libica (2005), trasformata in ZEE nel 2009.

Per quanto riguarda le zone di protezione ecologica:

- la Spagna l'ha istituita nel 1997, trasformata in ZEE nel 2013;
- la Francia l'ha istituita nel 2003, trasformata in ZEE nel 2012;
- l'Italia l'ha disciplinata con legge n.61/2006.


La Croazia (nel 2003) e la Slovenia (nel 2005) hanno istituito zone di protezione ecologiche e di pesca, che quindi, sostanzialmente, possono considerarsi delle *ZEE de facto*.

Legge n. 61/2006 - "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale"

- Previsione della creazione di più zone da proclamare successivamente mediante decreto (istituita nel Tirreno nel 2011 con D.P.R. n. 209 « regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar ligure e del Mar Tirreno », GU n. 293 del 17.12.2011)
- Si afferma che l'istituzione sia in conformità con la CNUDM
- Giurisdizione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente (ivi compresa la conservazione della diversità biologica e la protezione dei mammiferi marini)
- *Enforcement* normativa nazionale, internazionale e dell'Unione europea in materia ambientale anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera
- Giurisdizione in materia di protezione del patrimonio archeologico in conformità con la Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino
- **Nelle zone ecologiche è esclusa espressamente ogni attività di pesca**

**La singolarità del Mediterraneo:
problemi di delimitazione delle ZEE in
un mare semi-chiuso**

La ZEE come istituto tipicamente «oceanico»



PARTE IX CNUDM

Mari chiusi o semichiusi

Art. 122 *Definizione*

Ai fini della presente Convenzione si intende per «mare chiuso o semichiuso» un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

Art. 123 *Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi*

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:


- a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
- b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
- c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
- d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Forme di cooperazione nel Mediterraneo

- **Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**
- **Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento e relativi protocolli**

1 - FRONTIERE NEL MEDITERRANEO

Limite del plateau continentale rivendicato dalla Turchia (1973-74)



Territori spagnoli in Marocco
 oltre a Ceuta e Melilla
 1 Isola di Perejil/Leila
 2 Peñón Velez de la Gomera
 3 Peñón de Alhucemas

- Limite d'equistanza virtuale
- Limite delle acque territoriali (12 mn)
- Acque interne
- Zona di protezione della pesca
- Zona di protezione ecologica
- Zone contestate o rivendicate
- Zee (Zone economiche esclusive)
- Confini marittimi frutto di un accordo bilaterale

- Principali basi navali**
 (Mediterraneo e acque strategiche vicine)
- Francia
 - Italia
 - Regno Unito
 - Spagna
 - Stati Uniti
 - Grecia
 - Turchia
 - Algeria
 - Egitto
 - Marocco
 - Israele
 - Fed. Russa

Paesi che nell'ultimo decennio hanno avviato rilevanti programmi di riarmo navale

- Le 4 aree critiche del Mediterraneo**
- 1 Zee rivendicata dall'Algeria
 - 2 Accordo tra Turchia e Tripoli
 - 3 Il nuovo gas del Levante
 - 4 Lo Stretto di Sicilia

Definizione ed estensione della ZEE:

- la ZEE può estendersi sino a 200 mn dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali (57 CNUDM).
- la ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della comunità internazionale.

Art. 74 CNUDM

«1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere **un'equa soluzione**.

2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a **intese provvisorie di carattere pratico** e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.»

Diritti sovrani, giurisdizione ed obblighi dello Stato costiero:

- **Diritti sovrani** sulla massa d'acqua sovrastante il fondo marino ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti (Art. 56, par.1, lett. a), CNUDM)



- **Diritto esclusivo di pesca:** lo Stato costiero determina il volume ammissibile delle catture nella sua ZEE e prende le misure appropriate per evitare che il mantenimento delle risorse sia compromesso da un eccessivo sfruttamento (Art. 61 CNUDM).
- Lo Stato costiero determina poi la propria capacità di sfruttamento delle risorse biologiche della zona (c.d. “**sfruttamento ottimale**”) e, se tale capacità è inferiore al volume ammissibile delle prese, autorizza gli altri Stati, sulla base di una determinata scala di priorità, ad accedere al volume di cattura residuo; lo Stato costiero, nel concedere a Stati terzi l'accesso alla propria ZEE, deve inoltre prendere in considerazione il fatto che cittadini di questi Stati abbiano esercitato abitualmente la pesca in aree della ZEE, prima della sua istituzione; i cittadini degli Stati terzi ammessi alla ZEE devono tuttavia conformarsi alle misure di conservazione e alle altre prescrizioni fissate dallo Stato costiero (Art. 62 CNUDM).

- **Gli Stati privi di litorale** (art. 69 CNUDM) o **"geograficamente svantaggiati"** (art. 70 CNUDM) hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata delle eccedenti risorse ittiche delle ZEE degli Stati costieri della stessa subregione o regione, secondo modalità fissate in accordi tra Stati interessati.
- Tuttavia, gli Stati sviluppati senza litorale o geograficamente svantaggiati godono di un diritto di accesso alle ZEE dei soli Stati costieri sviluppati.
- Queste disposizioni non si applicano se l'economia dello Stato costiero sia prevalentemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse biologiche della propria ZEE (Art. 71 CNUDM).
- I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalità, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati (Art. 72 CNUDM).



Stati privi di litorale in Europa:

Andorra, Austria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Città del Vaticano, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldavia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svizzera e Ungheria.

Stati geograficamente svantaggiati:

Bosnia-Erzegovina, Slovenia

- **Giurisdizione** in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell'ambiente marino (Art. 56, par. 1, lett. b), CNUDM)



- Relativamente installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse lo Stato costiero non può costruire isole artificiali, strutture ed installazioni che intralciano la navigazione; ha l'obbligo di avviso e segnalazione; ha l'obbligo di rimozione e smantellamento degli impianti inutilizzati.
- Relativamente alla ricerca scientifica lo Stato ha l'obbligo di consentire la ricerca scientifica pacifica; può ma non deve rilasciare il consenso per la ricerca scientifica militare (l'esercizio di questo potere discrezionale è sottratto al regime di soluzione delle controversie della Parte XV della CNUDM).
- Relativamente alla conservazione dell'ambiente marino valgono le regole della Parte XII della CNUDM.

Motivi che hanno spinto l'Italia ad adottare una legge sulla istituzione della ZEE:

- Contrasto più efficace della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU)
- Ragioni strategiche e di sicurezza
- Soprattutto, evitare e rimediare ad iniziative a nostro danno attraverso la creazione di un titolo valido mediante il quale negoziare la delimitazione (N.B.: Nel Bacino mediterraneo la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia, la possibilità di *overlapping* è costante)

Legge 14 giugno 2021, n. 91
*Istituzione di una zona economica esclusiva oltre
il limite esterno del mare territoriale*

Fine della «Politica di differimento» italiana

Per lungo tempo Italia contraria all'estensione della giurisdizione nel Mediterraneo, arrivando a teorizzare la non conformità all'UNCLOS (Art. 123) di una estensione unilaterale. Ciò a difesa soprattutto degli interessi della pesca italiana, impegnata più che in altre Nazioni nel Mediterraneo.

ART. 1

- 1) “Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale» : a) rinvio a UNCLOS; b) «a partire dal limite esterno del MT» (quindi non dalla linea di base!)**
- 2) Per l’istituzione, rinvio a successivo (o successivi?) DPR, come già per la ZPE**
- 3) Limiti esterni: determinati mediante accordi internazionali (art. 80 Cost. si applica); nel frattempo, devono essere «stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l’accordo finale» (nello spirito art. 74 e 83 UNCLOS? Rinvio anche qui a DPR? Ma prima gli accordi o i DPR? La soluzione preferibile sarebbe prima l’accordo, come avvenuto con Grecia e Croazia!)**

ART. 2

«Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva»: «l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti»; non sono citati i poteri di giurisdizione previsti dall'art. 56, par. 1, lett. b), CNUDM?

ART 3

«Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva»: in conformità al diritto internazionale generale e pattizio «libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti».

La delimitazione della ZEE italiana


Ipotetica ZEE italiana (Fonte Limes, 3, 2021)

IPOTESI DELIMITAZIONE ZEE ITALIANA




Delimitazione con la Francia

Non più in vigore è il processo-verbale di delimitazione della linea di pesca nella Baia di Mentone (Mentone, 18 giugno 1892). Infatti, tale strumento non figura nella lista dei trattati bilaterali tra i due Stati rimessi in vigore in base all'art. 44, par. 1, del Trattato di pace di Parigi tra le venti Potenze Alleate e Associate e l'Italia (Parigi, 10 febbraio 1947).



Accordo di Caen
del 21 marzo 2015,
ratificato dalla
Francia ma non
dall'Italia,
delimiterebbe i
mari territoriali e
le zone di
giurisdizione
nazionale.





Delimitazione con la Spagna

ZEP spagnola (1997) trasformata in ZEE nel 2013



ZEE RIVENDICATE

Zee = Zona economica esclusiva
Zpe = Zona di protezione ecologica

SPAGNA

Limite esterno delle acque territoriali (12 mn)
Escluse le enclave marocchine

Zee rivendicata

ITALIA

Limite della piattaforma continentale

Zpe italiana

FRANCIA

Limite delle acque territoriali (12 mn)

Zee rivendicata

Aree soggette a disputa:

Limiti equidistanza virtuale


ALGERIA

Limite esterno della Zee rivendicata

Area della Zee rivendicata

Limite delle acque territoriali (12 mn)

Limite della precedente zona di protezione della pesca






Delimitazione con la Croazia

ITALIA - EX JUGOSLAVIA

- Legge 14 marzo 1977 n. 73**
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (Dal punto 1 al punto 5)
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n.830**
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE
DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI (Dal punto 1 al punto 43)



30 settembre 2005:
*Accordo di correzione
tecnica della linea di
delimitazione Italia-
Croazia*



Accordo Italia-
Croazia sulla
delimitazione delle
ZEE, 24 maggio
2022
+
Dichiarazione
congiunta sulle
risorse del Mar
Adriatico

Delimitazione con il Montenegro

Nessun trattato di confine marino esiste tra Italia e Montenegro.



Il Memorandum tra Italia e Montenegro sulla successione del Montenegro nei trattati bilaterali conclusi prima della proclamazione dell'indipendenza (Podgorica, 19 ottobre 2012) non elenca l'accordo del 1968 tra Italia e Jugoslavia di delimitazione della piattaforma continentale tra i trattati che restano in vigore tra i due Stati.


Delimitazione con l'Albania

ITALIA - ALBANIA

Legge 12 aprile 1995 n. 147

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI (Dal punto 1 al punto 17)


Il completamento della delimitazione a nord del punto 1 e a sud del punto 17 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.



Delimitazione con la Grecia

Legge 23 maggio 1980 n. 290

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA A CIASCUNO DEI DUE STATI (Dal punto 1 al punto 16)
Il completamento della delimitazione a nord del punto 1 e a sud del punto 16 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.



Il ruolo delle isole nella delimitazione:

Nell'accordo, la Grecia ha accettato l'uso di linee di base diritte lungo le coste italiane interessate, inclusa la linea di chiusura del Golfo di Taranto, rivendicata dagli italiani, e non si è opposta a dare effetto solo parziale all'isola greca di Othonoi, situata nel Canale d'Otranto, e alle Strofadi, due isolotti greci al largo delle coste del Peloponneso (Stamfani e Arpia). In compenso, l'Italia ha concesso alla Grecia un'area di piattaforma continentale oltre la linea mediana al largo dell'isola greca di Kefallinia.

Accordo di delimitazione della ZEE tra Italia e Grecia, 9 giugno 2020




Diritti di pesca: al momento della conclusione dell'accordo, i limiti esterni del mare territoriale greco erano fissati a 6 mn dalle linee di base. Alla luce dell'intenzione annunciata dalla Grecia di espandere le proprie acque territoriali a 12 mn nello Ionio, l'Italia ha fatto in modo che le navi italiane che pescano abitualmente in acque internazionali vicine a tali limiti potessero continuare a farlo dopo tale espansione: la Grecia ha accettato di consentire a 68 navi italiane di continuare a pescare nella fascia compresa tra 6 e 12 mn, dopo l'estensione del mare territoriale, e di consentire loro di catturare quattro specie ittiche.


Delimitazione con la Tunisia

ITALIA - TUNISIA

Legge 3 giugno 1978 n. 347

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE FRA I DUE PAESI (Dal punto 0 al punto 32)






ZPE tunisina e disputa sulla zona del Mammellone

- L'Italia rivendicava titoli storici di pesca nella zona del Mammellone.
- Alla luce della disciplina della ZEE, la Tunisia istituiva nel 1973 una zona di pesca esclusiva (ZPE), includente la zona del Mammellone, e in quanto dominus esclusivo delle risorse della zona, spettava ad essa determinare la quantità massima del pescabile e la quota eventualmente accordata agli stranieri nel quadro di intese con gli Stati di appartenenza, riservando una quota delle risorse ittiche a titolo preferenziale, oltre che ai Paesi in via di sviluppo, anche i Paesi che vantano titoli storici.
- Critiche alla posizione italiana in merito alla zona del Mammellone, necessità del Governo italiano di reclamare la propria zona di pesca esclusiva e invocare in relazione alla Tunisia l'applicazione del principio di equidistanza che avrebbe lasciato all'Italia almeno una parte minore del Mammellone.
- Una prova sufficiente a ritenere che l'Italia non abbia accettato per acquiescenza la delimitazione della ZPE tunisina era il Decreto del 29.9.1979 della Marina mercantile che vietava la pesca nel Mammellone e ne affida alla Marina Militare il controllo.

Ruolo delle isole italiane prospicienti la Tunisia: due scenari




● Zone di pesca

● ZEE tunisina

● ZPE italiana

..... Utilizzo della linea di delimitazione della PC per le due zone = soluzione non equa




Ipotesi di riduzione della linea di delimitazione
(50% rispetto alla linea mediana tra isole minori italiane e
massa continentale tunisina)



Delimitazione con Malta

Il *Modus vivendi* è un'intesa provvisoria sulla delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Malta (Valletta, 31 dicembre 1965 – Roma, 29 aprile 1970), che riguarda solo il confine dei fondi marini a nord di Malta e non quello dei fondi a est e a ovest della stessa.

LINEA DI EQUIDISTANZA ITALO - MALTESE


MODUS VIVENDI INSTAURATO CON SCAMBIO DI NOTE VERBALI DEL 29/04/1970 RIGUARDANTE LA DELIMITAZIONE PARZIALE, A CARATTERE PROVVISORIO, DEI FONDALI ENTRO LA BATIMETRICA DEI 200 MT PER MEZZO DELLA LINEA DI EQUIDISTANZA TRA LE COSTE SETTENTRIONALI DI MALTA E LE PROSPICIENTI COSTE DELLA SICILIA






Piattaforma continentale rivendicata da Malta

Figura 4: mappa presentata dalla delegazione italiana nella causa Libia/Malta (ICJ, *Case Libya/Malta, Reports, 1984, V, Map 25*).




**Zona C (italiana) aperta alla ricerca e coltivazione di idrocarburi:
sovrapposizione con le rivendicazioni maltesi (settore sud)**



Delimitazione con la Libia

**Nessun trattato di confine marino esiste tra Libia e Italia.
L'Italia contesta la qualifica del Golfo della Sirte come «baia storica».**



Delimitazione con l'Algeria

Nessun trattato di confine marino esiste tra Algeria e Italia.


- L'Algeria ha proceduto ad istituire una propria ZEE con decreto presidenziale del 20 marzo 2018, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, reclamando un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013: in particolare, la ZEE algerina lambisce per 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna.



- Algeri ha disatteso l'art. 74 CNUDM, che richiede agli Stati, nelle more di un accordo di delimitazione, di cooperare in buona fede con gli Stati vicini e di non compromettere o ostacolare il raggiungimento dell'accordo finale con comportamenti lesivi degli interessi degli altri Stati.

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE REVENDIQUÉE PAR L'ALGÉRIE

Décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes



Carte illustrative de la ZEE revendiquée par l'Algérie

Sources : Shom, Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire

- L'Italia ha contestato la decisione algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018.
- Nel marzo 2020 Italia e Algeria hanno firmato un'intesa per istituire una **commissione tecnica congiunta per la delimitazione tra i due Paesi delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo (ZEE)**, secondo i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

Alcuni aspetti problematici nelle delimitazioni

a) La questione della linea unica di delimitazione

Sebbene non esista nessun obbligo di far coincidere i confini della ZEE e della piattaforma continentale, la prassi più recente mostra l'accordo tra gli Stati interessati di stabilire la completa sovrapposizione della colonna d'acqua al fondale nell'ambito del limite delle 200 mn dalle linee di base del mare territoriale (c.d. confine monolineare):

Accordo di delimitazione tra Cipro e Egitto del 2003

Accordo di delimitazione tra Cipro e Israele del 2010

Accordo di delimitazione delle rispettive ZEE tra Italia e Grecia del 2020

Accordo di delimitazione delle rispettive ZEE tra Italia e Croazia del 2022

**Ma i due Stati interessati devono confermare la linea unica
in apposito accordo!**

b) La questione del peso delle isole ai fini delle delimitazioni marine

- In relazione alla Tunisia: l'Italia ha accettato di attribuire un peso ridotto alle (piccole) isole di Pantelleria, Linosa, Lampedusa e Lampione nei confronti della costa continentale tunisina
- In relazione alla Spagna: l'Italia ha accettato di attribuire uno stesso peso alla (grande) isola di Sardegna nei confronti della (piccola) isola spagnola di Minorca.
- Sembra difficile che l'Italia accetti, come chiederebbe l'Algeria, di non attribuire alcun peso alla Sardegna nei confronti delle coste continentali algerine.
- Un caso particolare è dato dalla (piccola) isola di Malta: è vero che essa fronteggia a nord la (grande) isola italiana di Sicilia; ma è anche vero che essa fronteggia a ovest le (piccole) isole italiane di Linosa e Lampedusa; per di più, Malta costituisce uno Stato-isola.

c) La questione della determinazione del punto triplo

È frequente che la linea di confine marino concordata da due Stati non raggiunga il punto triplo, cioè il punto equidistante dal punto più vicino del territorio di tre Stati, dato che si tratta di una determinazione che richiede il consenso dei tre Stati geograficamente coinvolti.



Possono pertanto rimanere delle porzioni di confine non ancora definite.


Questa situazione ricorre nel caso dell'accordo tra Italia e Spagna, dove la linea di confine si ferma prima di raggiungere i punti tripli con Francia e Algeria, e dell'accordo tra Grecia e Italia, dove la linea di confine si ferma prima di raggiungere i punti tripli con Libia e Albania.

d) La questione del Mediterraneo centro-meridionale

Nell'area la situazione geografica è così complessa da richiedere il coinvolgimento di quattro Stati (Italia, Libia, Malta e Tunisia), perché possa essere raggiunto l'obiettivo di una completa determinazione dei confini marini.

Come è noto le decisioni con le quali la Corte Internazionale di Giustizia ha risolto le controversie sulla delimitazione della piattaforma continentale tra Libia e Tunisia (sentenza del 24 febbraio 1982) e tra Libia e Malta (sentenza del 3 giugno 1985) non riguardano l'intera area di piattaforma continentale potenzialmente spettante ai diversi Stati coinvolti, in quanto non pregiudicano le aree che potrebbero essere rivendicate da Stati terzi (Italia e Malta nel primo caso; Italia e Tunisia nel secondo). Va precisato che, nel corso del procedimento tra Libia e Malta, l'Italia, nella sua richiesta di intervento, dichiarò di rivendicare determinate aree di piattaforma continentale poste a sud-ovest e a sud-est di Malta.

GLI SPAZI MARITIMI DEL CANALE DI SICILIA



Benedetto Conforti:

“tracciare un confine è importante quando si delimitano delle comunità, non quando esso si riferisce allo sfruttamento di risorse”